

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
828/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 154/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 154/2017/E/eel (di seguito: 154/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 154/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 19 aprile 2017 (prot. Autorità 15077 del 20 aprile 2017), cui è seguita una seconda integrazione in data 17 ottobre 2017 (prot. Autorità 34895 del 24 ottobre 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società con le osservazioni presentate in data 19 aprile, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 154/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- con riferimento a questi ultimi, la Società ha evidenziato una serie di fattori che avrebbero contribuito a determinare gli errori di programmazione compiuti durante il periodo di indagine e, in particolare:
 - i. la condizione di *start up* della stessa, avendo avviato l’attività di dispacciamento nella seconda metà del 2015;
 - ii. le ridotte dimensioni del portafoglio, composto prevalentemente da clienti domestici e piccole imprese connessi in bassa tensione;
 - iii. l’indisponibilità di dati storici sufficientemente consolidati e affidabili in relazione ai consumi del suddetto portafoglio.
- le difficoltà di programmazione, nonostante gli sforzi profusi dalla Società per rispettare le soglie di tolleranza previste dall’Autorità anche dopo l’entrata in vigore della deliberazione 444/2016/E/EEL, hanno costretto la medesima a

cessare ogni attività di vendita di energia elettrica ai *resellers* dall'1 dicembre 2016;

- i criteri di calcolo illustrati nell'*Allegato B* alla deliberazione 154/2017/E/EEL non sembrerebbero, a detta della Società, sufficientemente chiari da consentire alla medesima il calcolo dell'ammontare della prescrizione: ciò renderebbe vano il contraddittorio anticipato con l'Autorità prefigurato dalla facoltà di cui al punto 3 del deliberato della deliberazione 154/2017/E/EEL; in particolare la Società non comprende se la soglia di tolleranza debba essere applicata al programma vincolante in prelievo (come previsto dalle disposizioni introdotte al punto 1 della deliberazione 444/2016/R/EEL) o all'energia prelevata a consuntivo (come invece previsto dalla formula di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la Società segnala che la lettura combinata di quanto esposto nella comunicazione delle risultanze istruttorie e quanto riportato nella deliberazione 154/2017/E/EEL porterebbe ad escludere dal calcolo dell'importo prescrittivo gli sbilanciamenti registrati nella macrozona Nord nel periodo marzo-luglio 2016, non essendo stato conseguito alcun vantaggio economico in tali mesi;
- infine la Società ha lamentato come una eventuale liquidazione degli importi delle prescrizioni effettuata nella sessione SEM1 di dicembre 2017 solamente per alcuni soggetti (e conseguentemente differita per altri) possa arrecare distorsioni alla concorrenza nel sistema elettrico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'*Allegato B* alla deliberazione 154/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento; infatti:
 - i. un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso dell'energia elettrica è tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all'articolo 14.6 della deliberazione 111), indipendentemente dall'esperienza acquisita nel settore: in particolare, come ampiamente evidenziato nella deliberazione 154/2017/E/EEL, l'onere di una programmazione diligente compete proprio all'utente del dispacciamento in quanto soggetto chiamato ad una cooperazione fattiva con Terna per un'efficiente erogazione del servizio di dispacciamento;
 - ii. l'indisponibilità di dati storici è uno dei fattori trasversali a tutti gli utenti del dispacciamento che si è riflesso nella determinazione della soglia di tolleranza assunta per codificare il livello medio di prestazione tenuto dagli utenti del dispacciamento;
 - iii. non hanno rilievo le eventuali difficoltà incontrate dalla Società per la previsione dei consumi dei clienti di piccole dimensioni connessi in

- bassa tensione (cosiddette utenze profilate); per tali clienti l'utente del dispacciamento si vede attribuita, ai sensi del TIS, una quota predefinita ex-ante del prelievo residuo di area e, in tale ottica, è tenuto, quindi, a programmare il prelievo residuo di area complessivo (prescindendo dai prelievi effettivi dei propri clienti finali);
- iv. le soglie di tolleranza previste dall'Autorità sono state determinate tenendo in considerazione portafogli di dimensione ridotta, quali quello della Società;
 - v. le scelte compiute dalla Società in merito alle modifiche del quadro regolatorio apportate dalla deliberazione 444/2016/R/EEL esulano dagli scopi del presente provvedimento;
 - vi. i criteri riportati nell'Allegato B alla deliberazione 154/2017/E/EEL consentono, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, di quantificare l'ammontare della prescrizione a carico della medesima, sulla base delle curve orarie di prelievo associate a ciascuna unità di consumo nella titolarità della stessa; a tale scopo si puntualizza che la soglia di tolleranza, proprio in quanto riferita al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL, si applica all'energia prelevata a consuntivo come aggiornata in esito alle rettifiche ai dati di misura comunicate a Terna dalle imprese distributrici ai sensi del TIS; non viene, quindi, leso il diritto al contraddittorio anticipato, come invece paventato dalla Società;
 - vii. i parametri utilizzati dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie ai fini della valutazione del beneficio economico erano attinenti ad analisi di tipo aggregato; in sede di quantificazione della prescrizione, l'Autorità, come chiarito in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, intende riferirsi, invece, a valutazioni puntuali che consentano di evidenziare l'effettivo beneficio maturato in ciascuna singola ora; giova, comunque, sottolineare che se da tale analisi non dovessero emergere condotte relative alla zona Nord meritevoli di prescrizione, tale zona sarà esclusa dal computo della prescrizione direttamente da Terna, come previsto nell'Allegato B alla deliberazione 154/2017/E/EEL;
 - viii. la liquidazione delle partite economiche sottese ai provvedimenti prescrittivi sta già seguendo iter differenti a seconda dell'utente del dispacciamento: ciò è dovuto al fatto che trattasi di procedimenti individuali che vengono conclusi in tempi diversi a seconda del differente grado di maturità e delle differenti rielaborazioni che si rendono necessarie.
- l'Autorità ha, tra l'altro, fornito in procedimenti analoghi motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni presentate da altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 154/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 154/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni